COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XLVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 565

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore CARELLI: Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2746) 565

PRESIDENTE 565

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 567

OGNIBENE 566, 567

PREARO, *Relatore* 565, 566

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore CARELLI: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini. (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2957) 567

PRESIDENTE 567

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste* 568

MARRAS 568

PREARO, *Relatore* 567, 568

Votazione segreta:

PRESIDENTE 569

La seduta comincia alle 10.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Colombo Renato.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Carelli: Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Carelli: « Proroga della entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 », già approvata dalla VIII Commissione (Agricoltura) del Senato.

Il Relatore, onorevole Prearo, ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto il decreto del

Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, fissa le norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, norme che sono entrate in applicazione il 24 settembre 1965, per un concreto riordinamento del settore.

Il provvedimento ha portato notevoli cambiamenti nella disciplina vinicola e nella commercializzazione del prodotto. In particolare tali cambiamenti si sono operati nella definizione dei vini, nella loro alcoolizzazione, nella disciplina delle fermentazioni, sulle caratteristiche dei recipienti destinati al confezionamento dei vini e degli aceti posti in commercio, sull'istituzione delle bollette di accompagnamento e infine sulla disciplina della preparazione dei prodotti da impiegare in enologia.

Si tratta di innovazioni di carattere fondamentale che sono entrate in applicazione sei mesi dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e precisamente il 20 settembre 1965.

Il predetto provvedimento ha portato notevoli ed immediati vantaggi alla produzione inferendo un duro colpo alla sofisticazione ed alla chimica frodistica, tanto che abbiamo visto aumentare il prezzo del vino al produttore nonostante che la produzione complessiva italiana sia stata superiore a quella dell'annata precedente.

Questo è merito anche degli uffici repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura, i quali, con la loro azione costante svolta nei riguardi di tutti gli operatori del vino ed in particolare degli industriali, li hanno indirizzati verso un lavoro serio ed accurato.

Nel corso delle azioni svolte si è potuto rilevare che non tutti gli industriali del vino erano in grado di trasformare i loro impianti e di aggiornare entro i sei mesi previsti le strutture interne e le macchine, in particolare per gli spumanti artificiali specialmente per quanto riguarda la pressione del prodotto imbottigliato che sei mesi dopo l'uscita del decreto doveva essere di 3,5 atmosfere a 20 gra di centigradi.

In sostanza molte ditte a carattere artigianale che possedevano impianti per la immissione di CO_2 (anidride carbonica) fino al 1,5-2 atmosfere, hanno dovuto sostituire il complesso meccanico affrontando spese e perdita di tempo. Si deve aggiungere inoltre la necessità di detti industriali di esaurire tutta una scorta di etichette, fasce, ecc., per aggiornare i loro prodotti alla dicitura prevista dagli articoli 8 e 10 del predetto decreto, nonché lo aggiornamento della confezione dei recipienti usati per il commercio a sensi dell'articolo 25.

Per consentire tali aggiornamenti agli operatori dei vini spumanti artificiali, il senatore Carelli presentava al Senato una proposta di legge che in data 29 ottobre 1965 veniva approvata dall'VIII Commissione. La proposta chiedeva la proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti di un anno dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, (in realtà tale anno si riduceva a sei mesi dal momento che altri sei mesi li aveva già previsti il decreto presidenziale). La proposta Carelli venne trasmessa alla Camera l'8 novembre 1965. È facile notare, osservando le date, che il periodo di un anno richiesto (23 marzo 1965-23 marzo 1966) è già passato da un mese, sicché la proposta di legge si trova ad essere superata dal tempo. Poiché però potrebbe essersi verificato il caso di qualche operatore non aggiornato che nei sei mesi scoperti sia incorso in una infrazione alla leggee sia stato colpito dalle penalità previste dagli articoli 78 e 85 del decreto, per evitare che tali sanzioni vengano applicate, sembra giusto approvare il presente provvedimento.

Per queste ragioni non mi resta che chiedere alla Commissione la sollecita approvazione della proposta di legge n. 2746, ricordando che essa ha trovato l'accoglimento e l'approvazione unanime presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

OGNIBENE. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

Vorrei soltanto aggiungere qualche considerazione personale a quanto è stato detto dal Relatore. Ritengo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 si presenti veramente come un provvedimento estremamente utile e necessario per spingere la produzione ad un livello qualitativo superiore per combattere quelle pratiche enologiche frodistiche che danneggiano sia la produzione che il consumo. Tuttavia dobbiamo rilevare che in questi mesi della sua applicazione il provvedimento ha dato luogo a vere e proprie controversie e a situazioni difficili in relazione ad alcune norme specifiche. Ora siamo del parere che puntare sulla qualità vinicola e combattere le frodi non può voler dire ostacolare la moderna enologia, cioè, in definitiva, tendere a risultati contro producenti.

Noi ci siamo accorti ad esempio che lo stabilire dei termini troppo limitati per la suddivisione degli impianti (in particolare laddove si attua in modo promiscuo la fermentazione artificiale e quella naturale) significava mettere i produttori davanti a notevoli difficoltà, specie quelli « ben intenzionati » a provvedere alla separazione. Anche un altro aspetto del vasto settore ci ha particolarmente interessati. Mi riferisco al probema dell'alcool metilico che tuttora è insoluto. Sò che i diversi ambienti tecnici e lo stesso Ministero stanno attualmente raccogliendo dati e svolgendo indagini per determinare un sistema di analisi dei vini che sia più perfetto, più moderno e scientificamente più corretto. Bisogna riconoscere che il problema del metilico è un problema che interessa quasi tutti i vini. Ricordo che è stata presentata una interrogazione dal collega Prearo.

So bene che anche il Ministero ha incaricato alcuni tecnici di accertare se è possibile una eventuale revisione del sistema di analisi che porterebbe ad un abbassamento degli indici.

Concludendo, desidero affermare che a mio parere ed a giudizio del mio gruppo, dopo questo periodo di rodaggio, tenuto conto dei dibattiti che si sono svolti ed anche dei pronunciamenti che sono stati espressi da esponenti che hanno partecipato alla stesura materiale degli articoli di questo decreto presidenziale, anche per evitare che le proposte possano essere effettuate da ambienti economici interessati, sarebbe opportuno l'utilizzazione della Commissione interparlamentare il cui lavoro è stato giudicato positivamente dall'allora Ministro in carica. Dalla discussione che potrebbe effettuarsi in seno alla Commissione interparlamentare potrebbero scaturire delle proposte di correttivi, di precisazioni e anche di ulteriori deroghe che potrebbero far parte di un disegno di legge o di una proposta di iniziativa parlamentare maturata però in maniera responsabile, tenuto conto del periodo di rodaggio effettuato.

Con queste considerazioni, desidero confermare il voto favorevole del mio gruppo alla proposta in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge in esame per i motivi già sufficientemente espressi dai colleghi intervenuti nel dibattito e dalla relazione del proponente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del provvedimento.

Ne do lettura:

Le norme di cui al sesto comma dell'articolo 2 e agli articol 8, 10 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 fabbraio 1965, n.162, si applicano un anno dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare, non essendovi emendamenti e trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà in fine di seduta votata direttamente a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Carelli: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini » (2957), già approvata dall'VIII Commissione (Agricoltura) del Senato.

Il Relatore, onorevole Prearo, ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. Nell'applicazione del decreto presidenziale del 12 luglio 1963, numero 930, riguardante la tutela delle denominazioni di origne dei vini, sono emerse due lacune, una che formalmente ostacola l'applicazione del decreto stesso nelle regioni a statuto speciale e l'altra che richiede da parte dei viticoltori la denuncia dei vitigni che non può essere fatta se non dopo l'individuazione dei vitigni stessi. Mi rifersco all'articolo 6 e all'articolo 10 del decreto ricordato.

Il senatore Carelli ha presentato al Senato una proposta di legge avente lo scopo di aggiornare ed emendare i due articoli. La proposta è stata discussa al Senato nella seduta del 19 gennaio 1966.

In sostanza, l'articolo 6 del decreto presidenziale dice: « La domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine controllate e garantite viene presentata dagli interessati all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura competente per territorio, che l'istruisce – previa pubblicazione sul foglio annunzi legali della provincia – e la trasmette al Mi-

nistero dell'agricoltura e delle foreste munita del parere del Comitato regionale dell'agricoltura, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, da tecnici particolarmente qualificati ed esperti nei problemi dello sviluppo agricolo designati da enti e da organizzazioni economiche e sindacali operanti nella regione »... Nulla però questo articolo prevede per le regioni a statuto speciale. Ecco la ragione per la quale tutte le domande per il riconoscimento di origine dei vini della Sicilia, dell'Alto Adige, del Trentino e della Sardegna, sono bloccate da vari mesi.

Con l'articolo 1 della proposta in esame si darà l'applicazione ed il riconoscimento anche a detti vini. Difatti in esso è stabilito che nelle regioni a statuto autonomo il parere dovrà essere espresso dagli organi competenti della regione interessata.

Circa la successiva richiesta di modifica, necessita precisare che l'articolo 17 del decreto presidenziale n. 930 ha istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Questo Comitato, organo di consulenza del Ministero, ha ricevuto nel 1965 37 domande, riguardanti numerose regioni vinicole del nostro Paese. Di esse 20 hanno ottenuto parere favorevole; e si tratta precisamente di quelle concernenti i seguenti vini: Moscato d'Asti spumante, Asti spumante, Barolo, Barbaresco, Ischia bianco, Ischia rosso, Frascati, Est! Est! Est!, di Montefiascone, Pitigliano bianco, Brunello di Montalcino, Trebbiano di Aprilia, Merlot di Aprilia, Sangiovese di Aprilia, Vinaccia di Simignano, Nobile di Montepulciano, Chianti e Chianti classico, Elba bianco, Elba rosso, Gutturnio dei colli piacentini.

Dall'aprile 1964 questo organismo di consulenza del Ministero dell'agricoltura e foreste ha iniziato la propria attività esprimendo i pareri prescritti dalla legge sulle domande di riconoscimento di denominazioni vinicole controllate.

Da tutte le regioni d'Italia provengono i consulenti che compongono il Comitato e in ogni zona vinicola che abbia presentato regolare istanza debbono eseguirsi sopraluoghi, studi, pubbliche audizioni degli interessati.

Successivamente il Comitato nazionale si riunisce, esprime il suo parere e la decisione viene pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* da parte del Ministero dell'agricoltura e solo dopo tale pubblicazione avviene le denuncia delle viti o il catasto dei vitigni inclusi nel territorio riconosciuto per i « vini di origine ».

L'articolo 10, 3° capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 930, stabilisce: « La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata entro sei mesi da tale data ».

L'errore risiede in questi punti: primo, che la denuncia degli impianti per l'iscrizione all'albo pubblico istituito presso le Camere di commercio deve essere fatto solo dai viticoltori che hanno avuto il riconoscimento da parte della Commissione ministeriale prevista dal decreto presidenziale e non dagli altri viticoltori. Secondo, la denuncia dei vitigni non deve essere fatta dopo sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, bensì dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuto riconoscimento d'iscrizione del vitigno da parte della Commissione stessa.

La proposta in esame pone quindi rimedio alla menzionata lacuna.

Chiedo alla Commissione la sollecita approvazione, comunicando che al Senato essa ha trovato l'approvazione unanime.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARRAS. Non posso che confermare il parere favorevole del mio gruppo al provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A nome del Governo concordo sull'opportunità di modificare e di integrare l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 consentendo così di sbloccare la situazione di fermo creatasi, in particolare, nelle regioni a statuto speciale.

Anche per quanto riguarda l'articolo 2 ne ravviso l'opportunità, poiché con esso si dà una chiara e precisa norma in materia.

Per queste ragioni il Governo è favorevole alla proposta di legge del Senatore Carelli n. 2956.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: « Nelle Regioni a statuto autonomo, il parere dovrà essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato è sostituito dal seguente:

« La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine " controllata " o " controllata e garantita " sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sulle seguenti proposte di legge esaminate nella seduta odierna:

Senatore CARELLI: « Proroga all'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 » (*Approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato*) (2746):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Senatore CARELLI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini » (*Approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato*) (2957):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Antonini, Armani, Beccastrini, Bo, De Leonardis, Ferraris Giuseppe, Fornale, Gerbino, Gessi Nives, Imperiale, Loreti, Magno, Marras, Mengozzi, Miceli, Ognibene, Pala, Prearo, Radi, Sedati, Stella, Truzzi.

È in congedo:

Colombo Renato.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO